

Art. 43 – Pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa del canone è dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Le esposizioni pubblicitarie effettuate a seguito del rilascio di un provvedimento di autorizzazione superiore a 90 giorni, o per cui è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali.
3. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra 5,5 e 8,5 mq la tariffa è maggiorata del 50 per cento.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento
5. Qualora la pubblicità di cui ai commi precedenti venga effettuata in forma luminosa, o illuminata, la relativa tariffa è maggiorata del 100%